

DIRITTO SOCIETARIO

Controversa la trasformazione di S.R.L. unipersonale in impresa individuale

di Fabio Landuzzi

Il **Tribunale di Piacenza**, con **Decreto 22.12.2011**, ha affermato che le disposizioni in materia di **trasformazione non sono applicabili al passaggio da società di capitali ad impresa individuale**, in quanto la trasformazione può coinvolgere unicamente **enti “plurisoggettivi” caratterizzati da un patrimonio separato**.

Si tratta dell'**orientamento giurisprudenziale prevalente** (nonostante non abbia affatto trovato condivisione in dottrina) secondo il quale non è configurabile una trasformazione eterogenea atypica di una società di capitali unipersonale in un'impresa individuale, in quanto è da escludere l'interpretazione estensiva od analogica delle disposizioni previste agli articoli 2500-septies e 2500-octies del Codice civile.

La soluzione scelta anche dal Tribunale di Piacenza si basa sull'assunto per cui **in tutte le fattispecie di trasformazione disciplinate dal Codice civile** si presuppone **l'esistenza di un "ente" sia in origine che in esito** dell'operazione. Si tratta quindi di enti **connotati**, di regola:

- da una **“plurisoggettività”** circa la loro composizione, nonché
- dall'esistenza di un **patrimonio separato** rispetto a quello dei partecipanti.

Secondo la giurisprudenza, nel passaggio da una società ad un'impresa individuale, non sarebbe quindi mai corretto parlare di “trasformazione” nel significato tecnico-giuridico del termine, tenuto conto che la trasformazione di una ditta individuale in società, o viceversa, determina sempre una **successione tra soggetti distinti**, ovvero un ente che cessa di esistere ed una persona fisica priva di un patrimonio separato.

Pertanto, il caso della trasformazione da o in comunione d'azienda, in cui non si ha né una “plurisoggettività” né un patrimonio separato rispetto a quello dei comuniti, rappresenterebbe proprio **un'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria, non suscettibile però di interpretazioni estensive o analogiche**.

Una parte della dottrina, come anticipato, **si oppone a tale interpretazione** sostenendo invece che nel caso di specie:

- **si verte in una trasformazione omogenea**, in quanto non si verifica alcun mutamento della causa dell'organizzazione d'impresa, svolgendo anche la ditta individuale un'attività economica con scopo di lucro;
- **non vi sarebbero effetti negativi per i creditori sociali**: diversamente, la giurisprudenza che si oppone alla legittimità di tale trasformazione, sostiene che l'assenza di adeguati presidi di pubblicità legale posti dall'ordinamento, esporrebbe i creditori, ignari dell'operazione in atto, a potenziali pregiudizi.

In dottrina, tuttavia, fra chi sostiene la **legittimità dell'operazione** prevalgono coloro che la qualificano come **trasformazione eterogenea atipica**, ammissibile nell'assunto che le **fattispecie** previste dall'**art. 2500-septies del C.c.** non abbiano carattere **tassativo**, bensì solamente **esemplificativo**, senza perciò che siano posti limiti alla volontà delle parti.

Si tratta, secondo tale visione della dottrina, di **tutelare la conservazione del complesso aziendale nonostante l'adozione di forme organizzative diverse**: questo orientamento troverebbe ulteriore ispirazione anche nella giurisprudenza di Cassazione ([**Sentenza 31.10.2007, n. 23019**](#)) secondo la quale *“la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto”*.